



COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 26 del 22-12-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18:40**, nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza di Prima convocazione, seduta Pubblica.

All'appello risultano:

CRESPOLINI RAMON	Presente	Facchinetti Marco	Assente
Ravasio Silvia	Presente	Zanetti Barbara Cristina	Assente
MEDURI VITTORIO	Presente	MAZZOLA DOMENICO	Presente
ANGIOLETTI UMBERTO	Presente	VISCARDI CHANTAL	Assente
COMI DAVIDE	Presente	ANGIOLETTI ROBERTO	Presente
VIOLA MARINO LUIGI	Presente	GIULIANI CRISTINA	Presente
Taramelli Maria Teresa	Presente		

Totale assenti n. 3 totale presenti n. 10.

LUIGI RAVASIO in qualità di assessore esterno A
VITO BISANTI in qualità di assessore esterno P

Partecipa alla seduta in videoconferenza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Signorelli Mattia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CRESPOLINI RAMON, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Introduce il punto posto all'ordine del giorno il Sindaco e cede la parola all'Assessore esterno al bilancio, Bisanti Visto, per la relativa illustrazione.

Nessun intervento.

Il Sindaco pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- ✓ l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;
- ✓ l'art. 1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- ✓ l'art. 1, comma 757, della L. n. 160/2019, il quale dispone che anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;
- ✓ la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, che ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 a seguito all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- ✓ l'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. La pubblicazione prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

CONSIDERATO, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 7 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

CONSIDERATO che il termine previsto dal legislatore per l'approvazione del bilancio di previsione è quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce; ad oggi, non risulta che tale termine sia già stato differito, come solitamente è sempre avvenuto negli anni precedenti, e che si presume avvenga anche per il Bilancio del nuovo anno 2024;

VISTO:

- ✓ il vigente Regolamento comunale sull'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 22 luglio 2020;
- ✓ la delibera di Consiglio comunale n. 18 del 22 luglio 2020 con la quale ha approvato le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020, successivamente confermate per il 2021, il 2022 e 2023:

Aliquote IMU	Aliquote
Abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze (C6, C2, C7) * **	5 x 1000
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 x 1000
Fabbricati cat. D (esclusi D10)	10,50 x 1000
Altri fabbricati	10,50 x 1000
Aree fabbricabili	9,55 x 1000
Terreni agricoli	8,55 x 1000
* viene considerata pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (quindi un massimo di tre pertinenze in totale)	
**si precisa, inoltre, che sulle abitazioni A1/A8/A9 si applica la detrazione pari a € 200,00	

- ✓ l'art. 42 "Attribuzioni del Consiglio" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.

✓ lo Statuto comunale;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024 che non prevedono un aumento delle aliquote rispetto all'anno 2023;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo anche per l'anno 2024;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PRESO ATTO della segnalazione del Revisore dei Conti ns.n.prot. 4404 del 17 giugno 2022 nella quale viene precisato quanto segue:

“Il Revisore segnala all'Amministrazione che l'Organo di Revisione si esprime di regola – ai sensi dell'art. 239 punto 7) sulle proposte di regolamento... e di applicazione dei tributi locali e non per ogni tipo di proposta di delibera relativa ai tributi così come altresì ribadito dalla Sentenza TAR Puglia n. 2022 del 29.7.2014 che espressamente dice “i giudici confermano che tale parere rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali, ma non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL.””

CON separata ed autonoma votazione, resa in forma palese come segue:

- ✓ Consiglieri presenti e votanti n. 10;
- ✓ Voti favorevoli n. 7 (Ramon Crespolini, Silvia Aurora Ravasio, Vittorio Meduri, Umberto Angioletti, Davide Comi, Marino Luigi Viola, Maria Teresa Taramelli)
- ✓ Voti contrari n. 3 (Domenico Mazzola, Roberto Angioletti, Cristina Giuliani)
- ✓ Astenuti n. 0 (zero)

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2024, come segue:

Aliquote IMU	Aliquote
Abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze (C6, C2, C7) * **	5 x 1000
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 x 1000
Fabbricati cat. D (esclusi D10)	10,50 x 1000
Altri fabbricati	10,50 x 1000
Aree fabbricabili	9,55 x 1000
Terreni agricoli	8,55 x 1000
* viene considerata pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (quindi un massimo di tre pertinenze in totale)	
**si precisa, inoltre, che sulle abitazioni A1/A8/A9 si applica la detrazione pari a € 200,00	

2. **DI DEMANDARE** al Settore Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

3. **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e s.m.i. stante l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo in seguito alla seguente e distinta votazione:

- ✓ Consiglieri presenti e votanti n. 10;
- ✓ Voti favorevoli n. 7 (Ramon Crespolini, Silvia Aurora Ravasio, Vittorio Meduri, Umberto Angioletti, Davide Comi, Marino Luigi Viola, Maria Teresa Taramelli)
- ✓ Voti contrari n. 3 (Domenico Mazzola, Roberto Angioletti, Cristina Giuliani)

✓ Astenuti n. 0 (zero)

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE
CRESPOLINI RAMON**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Signorelli Mattia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione all'Albo (art. 134 del TUEL n. 267/2000) e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art. 124 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.30 DEL 13-12-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2024

La sottoscritta **Responsabile del Settore Affari Generali**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

Data: 13-12-2023

Il Responsabile del servizio

Munzillo Marta

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.30 DEL 13-12-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2024

La sottoscritta **Responsabile del Settore Finanziario**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente proposta di deliberazione.

Data: 13-12-2023

Il Responsabile del servizio

Munzillo Marta